



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice [REDACTED], ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. [REDACTED]/2022 vertente

TRA

[REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Armando Cimmino e Antonio Spiezia ed elett.te dom.to in Arzano (NA) alla Via Pecchia n. 90, giusta procura alle liti in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti

nonché

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Milelli, n. 66, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria

RESISTENTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.12.2022, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. [REDACTED], notificata il 14.12.2022, relativa, tra l'altro, alla cartella di pagamento n. [REDACTED], asseritamente notificata il 16.10.2008, per l'importo di € 11.013,10 a titolo di omesso versamento contributi I.V.S. in favore dell'INPS sede di Caserta, anno 2001.



Ha dedotto la non debenza delle somme per intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.

Tutto ciò premesso, ha chiesto accertarsi la non debenza delle somme e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto del concessionario della riscossione di procedere ad esecuzione, spese vinte con attribuzione.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito INPS, anche quale procuratore di SCCI s.p.a., resistendo al ricorso con varie argomentazioni. Si è costituita altresì Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.

Acquisita la documentazione in atti e rinviata per la discussione, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla sola parte ricorrente.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Appare opportuno in via preliminare delineare l'articolato sistema di tutele che il contribuente può esercitare, richiamando integralmente la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. VI, del 02/09/2020, n. 18256: *«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla*



cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);

14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleggi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;

15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);

16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);

17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);



18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici; ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca; nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);

19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleggi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);

20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel



secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;

21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);

22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».

Fatte tali premesse, nella specie, il ricorrente ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. diretta a far valere l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla notifica della cartella. Invero, egli assume che la prescrizione abbia operato nel periodo successivo alla notificazione della cartella ed antecedentemente all'intimazione di pagamento opposta.

Tale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta al fine di far accertare la non debenza delle somme di cui alla cartella sottesa per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo è senza dubbio ammissibile.

Ciò posto, venendo alle questioni attinenti al merito, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata. Infatti, in seguito alla notifica della cartella di pagamento, effettuata in data 16.10.2008, non vi è prova di validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale.

Più precisamente, a seguito della notifica della cartella di pagamento n. 028 2007 0040872521000, la prescrizione risulta validamente interrotta mediante la notifica di un preavviso di fermo amministrativo - conseguente all'omesso pagamento della cartella oggetto del presente giudizio -, avvenuta il 23.12.2011.

Tuttavia, l'ulteriore atto interruttivo dedotto dal concessionario della riscossione e documentato in atti - costituito dall'intimazione di pagamento n. 028 2018 90042995 53/000



- risulta adottato e notificato nei confronti del ricorrente, solo circa sette anni dopo (in data 19.10.2018), quando era già irrimediabilmente compiuto il termine di prescrizione decorrente dal 23.12.2011.

Pertanto, a maggior ragione al momento della notifica dell'intimazione opposta il credito contributivo era già estinto.

Il ricorso va quindi accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Quanto alle spese di lite si ritiene che queste, in virtù del principio della soccombenza, vadano poste a carico delle parti convenute in solido e liquidate come in dispositivo nella misura minima, tenuto conto della non complessità delle questioni oggetto del presente giudizio, fondato esclusivamente sull'estinzione del debito contributivo per prescrizione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- a) in accoglimento del ricorso, dichiara la non debenza delle somme di cui alla cartella di pagamento n. [REDACTED] sottesa all'intimazione di pagamento n. [REDACTED] per intervenuta prescrizione;
- b) condanna Agenzia delle Entrate Riscossione ed INPS, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.

Santa Maria Capua Vetere, il [REDACTED]

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Il Giudice del lavoro

[REDACTED]

